

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1487**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONIFAZI, MACALUSO EMANUELE, BARDELLI, VALORI,  
GIANNINI, ESPOSTO, MARRAS, DI MARINO, RIGA GRAZIA,  
SCUTARI, MARTELLI, MIRATE, PEGORARO, BARTOLINI,  
LA BELLA, TEDESCHI, CERAVOLO, LIZZERO***Presentata il 17 gennaio 1973***Scioglimento degli Enti di sviluppo agricolo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende promuovere la definitiva regionalizzazione degli Enti di sviluppo mediante una serie di norme che assicurino alle Regioni il diritto di regolamentarne la organizzazione e le competenze.

Onde pervenire a questo risultato si è ritenuto doversi procedere allo scioglimento degli Enti medesimi ed alla modifica e al superamento, per la materia inerente, dei decreti delegati.

La proposta consente alle Regioni che lo desiderino, di istituire gli Enti di sviluppo agricolo con competenza sull'intero territorio delle singole Regioni; e consente quindi, con lo scioglimento anche degli Enti a carattere interregionale, di sanare una situazione che il Ministero dell'agricoltura e i Governi non hanno voluto risolvere, e di conseguenza superare la disparità fra le varie Regioni che si era andata determinando.

Il punto principale della proposta consiste nella fissazione di alcune indicazioni generali, vavevoli per tutto il territorio nazionale, che rendono possibile l'autonoma iniziativa delle Regioni nel predisporre gli strumenti necessari alla realizzazione della politica agraria

che hanno delineato negli Statuti e che realizzano con le proprie leggi.

Per questo fine la proposta sottolinea la necessità di consentire alle Regioni nuove possibilità di intervento sulle strutture e sovrastrutture agricole, per la difesa del suolo, la utilizzazione delle acque per uso agricolo, la regolazione del mercato, il credito.

Tre preoccupazioni sono state sempre presenti nella elaborazione che sottoponiamo all'attenzione del Parlamento: non intaccare in alcun modo la libertà di iniziativa delle Regioni; non consentire sovrapposizioni di compiti fra le attività degli Enti di sviluppo agricolo e quelle che saranno delegate dalle Regioni agli Enti locali e loro consorzi; favorire l'estensione e il potenziamento delle imprese diretto-coltivatrici e delle loro forme cooperative e associative.

Questi obiettivi corrispondono alla esigenza di acquisire sempre nuovi poteri alle Regioni secondo il dettato dell'articolo 197 della Costituzione e gli Statuti regionali; e corrispondono altresì ai fini economici e sociali che le Regioni perseguono.

La proposta prevede inoltre la possibilità di affrontare, qualora le Regioni interessate

lo ritengano utile, tutti quei problemi di ordine programmatico ed esecutivo nel settore della difesa del suolo e della irrigazione, che eventualmente interessassero i territori di più Regioni.

Essa inoltre intende regolamentare le questioni del patrimonio, del personale, del finanziamento.

L'urgenza di una definitiva sistemazione della materia inerente agli Enti di sviluppo agricolo è sottolineata anche dalla gravità della loro situazione economica, che è stata oggetto ai fini della sopravvivenza immediata, di apposite iniziative di legge di parlamentari della maggioranza governativa.

Come è generalmente noto l'attività degli Enti si è notevolmente contratta per la mancanza di mezzi direttamente ad essi assegnati e per la lunga vacanza di norme e di finanziamenti a favore dell'agricoltura.

Ne è derivato un distacco assai grave fra Enti e popolazioni agricole che ha reso più drammatica la situazione nelle campagne e assai acute le difficoltà di migliaia e migliaia di imprese diretto-coltivatrici.

La questione del finanziamento agli enti, sia per l'attività generale che per gli interventi economici e produttivi è giunta ad un punto insostenibile e in talune Regioni provoca difficoltà talmente pesanti che deve necessariamente essere risolta nel breve periodo. Tali finanziamenti non possono soltanto essere indirizzati a mantenere in vita gli enti una volta trasferiti alle Regioni, ma consentire loro la prosecuzione dei programmi iniziati e la realizzazione di interventi incisivi secondo i bi-

sogni di un'ampia politica di sviluppo e di ammodernamento dell'agricoltura.

Il trasferimento degli ESA alle Regioni e la direzione di essi secondo nuove norme e nuovi compiti consentirà inoltre l'adeguamento della politica agricola alla complessa e differenziata realtà regionale, secondo una visione di interventi e di orientamenti più vicini alle esigenze e ai bisogni delle imprese e della collettività. Gli Enti che vengono sciolti sono quelli trasformati in ESA dal decreto 14 febbraio 1966, n. 257 e quelli delle Marche e dell'Umbria. Le norme sullo scioglimento, ripetiamo, renderanno possibile una riorganizzazione e una funzionalità strettamente legata ai piani di sviluppo regionali, alla politica di zona, ad una coerente fusione tra indirizzi e organizzazione.

Ciò è tanto più necessario nella imminenza della applicazione delle direttive comunitarie che deve trovare nelle Regioni un interlocutore di importanza eccezionale.

La proposta pone quindi le forze parlamentari democratiche di fronte alla esigenza, e alla responsabilità, di affrontare rapidamente un tema non più rinviabile: quello di assicurare alle Regioni gli strumenti adeguati alla loro politica agraria. Questa necessità è del resto riconosciuta, anche se rinviata, dagli stessi decreti delegati e non può essere elusa da alcuno; in caso contrario tutti i problemi insoluti, da quello del reddito contadino a quello del coordinamento di tutti gli interventi, renderanno ancora più grave la condizione sociale di milioni di coltivatori diretti e la stessa situazione economica nazionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Gli Enti di sviluppo agricolo, con competenza sull'intero territorio regionale, che le Regioni istituiscano con propria legge, hanno personalità giuridica di diritto pubblico; essi assolvono ai compiti che verranno loro attribuiti dalle Regioni in materia di agricoltura.

### ART. 2.

Le Regioni attuano lo sviluppo dell'agricoltura e l'elevamento delle condizioni di vita, di lavoro e di reddito dei lavoratori agricoli dipendenti e autonomi e delle popolazioni rurali, provvedendo: all'estensione e allo sviluppo dell'impresa, della proprietà coltivatrice, delle forme cooperative e associative fra lavoratori autonomi e dipendenti; alla diffusione dell'irrigazione, la difesa del suolo, la forestazione; al miglioramento dei servizi sociali e civili nelle zone agricole.

### ART. 3.

Le Regioni determinano l'organizzazione, le modalità di funzionamento, le competenze, la composizione e la formazione degli organi dirigenti degli Enti di sviluppo agricolo, garantendo la partecipazione delle organizzazioni sindacali, professionali di categoria e cooperative alla loro attività.

Il Consiglio regionale provvede alla nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo nonché del presidente e degli altri organi di direzione e di controllo, assicurando in questi organi la rappresentanza delle minoranze consiliari.

Il Consiglio regionale approva i programmi, controlla la gestione e i bilanci dell'Ente.

### ART. 4.

Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, le Regioni provvedono altresì:

all'attuazione dei programmi coordinati di difesa del suolo, di bonifica e di trasformazione fondiaria e agraria, di utilizzazione irrigua e potabile di tutte le acque superficiali, sorgentizie e sotterranee destinabili all'agricoltura:

al riordinamento delle utenze irrigue, promuovendo accordi tra gli utenti e revoche e nuove concessioni delle utenze stesse;

agli interventi per la regolazione del mercato agricolo anche mediante la promozione di impianti di trasformazione, di conservazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli da affidare alla gestione di forme associative e cooperative dei lavoratori autonomi e dipendenti o di Enti locali e loro associazioni;

a fornire ai lavoratori autonomi e dipendenti, singoli o associati, e alle loro cooperative fidejussioni, anticipazioni e finanziamenti, con particolare riferimento all'attuazione di trasformazioni fondiari ed agrarie e alla costruzione e gestione di impianti collettivi di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e all'acquisto di prodotti industriali per l'agricoltura;

alle attività necessarie allo sviluppo della zootecnia e al risanamento del bestiame.

#### ART. 5.

Le Regioni coordinano le attività affidate agli Enti di sviluppo agricolo, con quelle delegate a comuni, province e loro consorzi e con i programmi delle comunità montane sulla base del programma regionale di sviluppo e dei piani zonali.

#### ART. 6.

Nella elaborazione ed esecuzione di piani di irrigazione, di difesa del suolo, di bonifica, nel conseguimento delle concessioni di derivazione delle acque che investono totalmente o parzialmente i territori di più regioni, possono essere costituiti, ad iniziativa delle regioni interessate e di concerto fra loro, appositi organismi a carattere interregionale.

#### ART. 7.

Le attività di carattere pubblicistico dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, costituiti a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono esercitate, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, dalle Regioni.

La Regione ha competenza a procedere allo scioglimento dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al primo com-

ma e a procedere con legge regionale alla liquidazione del patrimonio e alla sistemazione del personale di ruolo.

ART. 8.

Le agevolazioni disposte dall'articolo 2 della legge 21 dicembre 1947, n. 1629, dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, dall'articolo 3, quarto comma, della legge 9 luglio 1957, n. 600, prorogate dall'articolo 49 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, fino al 31 dicembre 1974, si applicano anche a favore degli Enti regionali di sviluppo agricolo che le Regioni istituiscano con loro leggi.

ART. 9.

L'Ente del Fucino, Ente di sviluppo in Abruzzo;

l'Eftas, Ente di Sviluppo in Sardegna;

l'Opera Sila, Ente di Sviluppo in Calabria;

l'Ente di Sviluppo in Campania;

l'Ente di Sviluppo nelle Marche;

l'Ente di Sviluppo in Umbria;

l'Ente Delta Padano, Ente di Sviluppo;

l'Ente Maremma, Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio;

l'Ente di Sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, sono sciolti.

ART. 10.

Le passività degli Enti sciolti in base alle norme dell'articolo 9 della presente legge sono a carico del bilancio dello Stato.

ART. 11.

Per far fronte ai compiti che derivano alle Regioni dalla presente legge si provvederà, per l'anno 1973, con il trasferimento alle Regioni interessate delle somme già stanziare per gli Enti di cui all'articolo 9 e i loro programmi.

Per i successivi esercizi si provvederà aumentando il gettito del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in misura corrispondente al totale delle somme di cui al comma precedente e alle esigenze di un moderno sviluppo dell'agricoltura.

ART. 12.

Le funzioni, le attività, il patrimonio, il personale degli Enti di sviluppo sciolti a norma dell'articolo 9 della presente legge sono trasferiti, per il territorio di competenza, alle Regioni.

Per gli Enti interregionali, le Regioni interessate provvederanno d'intesa fra loro, ai sensi della presente legge, alla ripartizione di competenze.

In caso di mancata intesa provvederà, su istanza delle Regioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste su parere vincolante della Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 13.

L'individuazione dei singoli beni trasferiti alle Regioni, in base alla presente legge sarà effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge secondo le norme del sesto comma dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.